

Ricorso proposto il 24 marzo 2016 — Claranet Europe/EUIPO — Claro (claranet)**(Causa T-129/16)**

(2016/C 175/34)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Claranet Europe Ltd (St Helier, Jersey) (rappresentanti: G. Crown e D. Farnsworth, Solicitors)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Claro SA (San Paolo, Brasile)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo in rosso «claranet» — Domanda di registrazione n. 11 265 113*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 26/01/2016 nel procedimento R 803/2015-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO (e, se del caso, ogni interveniente) a sopportare le proprie spese, nonché quelle della ricorrente.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence/BCE**(Causa T-133/16)**

(2016/C 175/35)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence (Aix-en-Provence, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)*Convenuta:* Banca centrale europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea, del 29 gennaio 2016, (ECB/SSM/2016 — 969500T)5KRTCJQWXH05/98), adottata in virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in virtù degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3 del codice monetario e finanziario francese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (in prosieguo: la «direttiva CRD IV»), e quelle dell'articolo L. 511-13 del codice monetario e finanziario francese (in prosieguo: il «CMF»).
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto violerebbe le disposizioni dell'articolo L. 511-52 del CMF.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima, in quanto la BCE violerebbe gli articoli 511-13 del CMF e gli articoli 13 e 88 della direttiva CRD IV.
4. Quarto motivo, dedotto in subordine, vertente sul fatto che la decisione impugnata sarebbe illegittima anche perché la BCE violerebbe l'articolo L. 511-58 del CMF.

Ricorso proposto il 29 marzo 2016 — Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées/ BCE

(Causa T-134/16)

(2016/C 175/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées (Albi, Francia) (rappresentante: H. Savoie, avvocato)

Convenuta: Banca centrale europea.

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Banca centrale europea in data 29 gennaio 2016 (BCE/SSM/2016 — 969500T)5KRTCJQWXH05/100) adottata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea e in forza degli articoli L. 511-13, L. 511-52, L. 511-58, L. 612-23-1 e R. 612-29-3.